

con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, sono sostituiti i seguenti:

Art. 225. — Il Consiglio provinciale si compone:

di 80 membri nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti;

di 70 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente 800,000 abitanti;

di 60 membri in quelle che hanno una popolazione eccedente i 600,000 abitanti;

di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400,000 abitanti;

di 40 in quelle la cui popolazione supera i 200,000 abitanti;

di 30 nelle altre provincie;

Art. 269. — I mutamenti del numero dei componenti i Consigli comunali e provinciali e del reparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti della provincia, resi necessari in conseguenza delle variazioni della popolazione residente, accertate dal censimento generale della popolazione, saranno ordinati, sentiti i Consigli stessi, mediante decreto reale, il quale determinerà anche l'epoca e le norme per l'attuazione di ogni mutamento.

La prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione da eseguirsi durante il primo semestre del 1911 a norma della legge 8 maggio 1910, n. 212.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo nel concetto fondamentale cui s'ispira la proposta della Commissione circa la modificazione dell'articolo 269 della legge comunale e provinciale e ritiene però che, se è opportuno disporre per decreto reale il mutamento del numero dei componenti i Consigli provinciali, il riparto dei consiglieri tra i diversi mandamenti della provincia, reso necessario dalle risultanze accertate dal censimento generale della popolazione, non è necessario, nè opportuno, il disporre che si debba seguire la stessa procedura, e con le stesse restrizioni, per quanto riguarda i Consigli comunali. E la ragione è ovvia.

Mentre infatti è difficile avere contemporaneamente per tutti i comuni l'accertamento di quelle condizioni di fatto per le quali sorge la necessità della mutazione o del nuovo riparto dei consiglieri provinciali, non è punto difficile accertare tali condizioni di fatto quando si tratta del riparto,

ad esempio, fra frazione e frazione in uno stesso comune, e quindi non si comprende come ciò debba essere subordinato all'accertamento, per mezzo di un censimento, sia pure a periodi di cinque o dieci anni. In altri termini, tutto quanto riguarda i comuni, siccome i risultati del servizio dell'anagrafe possono dare, in tempo, sufficiente certezza circa l'esistenza delle condizioni per le quali debba essere variato il numero dei consiglieri comunali, il Governo propone di limitare la modificazione dell'articolo 269 a quanto concerne soltanto i Consigli provinciali, e di non parlare in questo articolo primo di quanto riguarda i Consigli comunali. Mi pare che in questo senso l'accordo debba essere facile.

Questa è la nostra prima proposta.

In quanto alla seconda parte dell'articolo primo, dove è detto che la prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione, da eseguirsi durante il primo semestre del 1911, anche questa disposizione dovrebbe essere limitata unicamente a tutto quel che concerne soltanto i Consigli provinciali. Per tal modo tutte le modificazioni del numero dei componenti i Consigli comunali potrebbero essere sempre applicate ad iniziativa del prefetto, ogni qualvolta le indagini del prefetto medesimo, sulle istanze del Consiglio comunale, ed accertati gli elementi di diritto e di fatto che concorrono ad aumentare il numero dei consiglieri comunali, dessero le risultanze che sono contemplate appunto dall'articolo 269 della legge comunale e provinciale.

Prego quindi la Commissione di modificare le sue proposte in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARMINE, presidente della Commissione e relatore. La Commissione concorda pienamente nell'apprezzamento dell'onorevole sottosegretario di Stato circa la diversità delle condizioni nelle quali si presentano i mutamenti del numero dei componenti i Consigli comunali e i Consigli provinciali. E poichè l'onorevole sottosegretario di Stato non ha formulato alcuna proposta, parmi che il suo concetto potrebbe essere concretato in questo modo: lasciando inalterati i due commi come sono proposti si tolga soltanto al primo la parola « comunali » aggiungendo un terzo comma così formulato: « Per i mutamenti del numero dei componenti dei Consigli comunali restano in vigore le disposizioni dell'articolo 269 del testo unico della legge vigente ».